

- NOTIZIE n. 57 - 2018 -

Pensionamenti scuola: dimissioni entro il 12 dicembre

E' stata pubblicata la [nota operativa 50647 del 16 novembre 2018](#) relativa ai **pensionamenti del personale della scuola dal 1° settembre 2019**, in attuazione del [Decreto Ministeriale 727 del 15 novembre 2018](#). Il personale della scuola deve seguire **due distinte procedure**: le dimissioni volontarie e la domanda di pensione.

1. -- La **scadenza** per la presentazione della **domanda di dimissioni volontarie** è fissata al **12 dicembre 2018**. Per i **dirigenti scolastici** invece il termine è il 28 febbraio 2019. Ricordiamo che le domande di dimissioni, salvo specifiche eccezioni, si presentano utilizzando le [istanze online](#): sul nostro sito una [scheda](#) con le procedure da seguire per la **registrazione**. (Per questa domanda forniamo assistenza agli iscritti presso le sedi FLC).

2. -- Oltre alla domanda di cessazione, va anche presentata la **domanda di pensione** che deve essere inviata **direttamente all'INPS**, esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità: presentazione on-line accedendo al sito dell'INPS, previa registrazione; oppure tramite Contact Center Integrato (n. 803164); oppure per via telematica attraverso l'assistenza gratuita del Patronato. Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. (Per questa domanda rivolgersi al patronato INCA).

I **requisiti necessari** per l'accesso al **pensionamento a decorrere dal 1° settembre 2019** sono riportati in una apposita [scheda riepilogativa](#). La circolare dà per scontato che non ci sia più in servizio personale con i requisiti pre Fornero posseduti al 31 dicembre del 2011 e riporta i requisiti previsti dalla Riforma Fornero (legge 214/11), che purtroppo quest'anno subiranno ancora **gli innalzamenti previsti dall'aspettativa di vita**.

Come si va in pensione – le regole:

1. **Pensione di vecchiaia** per uomini e donne con almeno **20 anni di contributi e 67 anni di età** entro il 31 dicembre 2019

2. **Pensione anticipata**: per le donne, 42 anni e 3 mesi, per gli uomini, 43 anni e 3 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2019.

3. **Opzione donna**: (resta in vigore la norma prevista dall'art. 1 comma 9 della legge n.243/2004) per le sole donne con i requisiti di età: **57 anni e 7 mesi entro il 31 luglio 2016** e di contribuzione: **35 anni di servizio entro il 31 dicembre 2015**, a condizione che venga esercitata l'opzione per il calcolo col sistema contributivo.

4. **Ape sociale**: per le dimissioni relative alla fruizione dell'istituto dell'APE sociale, **in vista di modifiche normative**, è prevista una specifica circolare successiva e le dimissioni saranno cartacee.

- **Trattenimento in servizio** può essere richiesto da chi, con 67 anni di età entro il 31 agosto 2019 non abbia maturato a quella data l'anzianità pensionistica di 20 anni.

- L'Amministrazione sarà **obbligata a collocare a riposo** i dipendenti che, già in possesso dei requisiti della pensione anticipata, **raggiungano i 65 anni di età** entro il 31 agosto del 2019.

Precisazioni:

Consigliamo gli interessati al pensionamento di controllare al più presto il possesso di tutta la documentazione del servizio svolto, eventuali riscatti o ricongiunzioni di cui si è fatta richiesta.

Tra le pratiche più complesse da elaborare sono quelle che richiedono il **pensionamento tramite gli istituti del cumulo e della totalizzazione dei servizi in casse pensionistiche diverse**. Avevamo chiesto che tali modalità di accesso alla pensione fossero contemplate nelle istanze on line, ma abbiamo avuto un fermo diniego da parte dell'Amministrazione. Pertanto il consiglio che diamo agli interessati è quello di accompagnare **le dimissioni tramite istanze on line con un modello cartaceo** che predisporremo in tempi brevi.

Abbiamo chiesto all'Amministrazione un'immediata convocazione delle Organizzazioni sindacali non appena dovessero uscire **nuove regole** relative al requisito di quota 100, **che per il momento sono solo ipotesi**, o eventuali altre modifiche anche all'istituto dell'Ape sociale.